

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE
"SEMPLICEMENTE VITA" Capitale Decrescente Premio Unico Ed. Settembre 2015

ADDENDUM AL FASCICOLO INFORMATIVO

Con la presente appendice si intende integrare l'art. 2.3 – Diritto di recesso dal Contratto delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la polizza sia stata abbinata ad un finanziamento emesso da una banca o da un altro intermediario finanziario.

"Qualora il prodotto sia stato venduto in abbinamento ad un finanziamento, il Contraente può recedere dal Contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso".


RESTA FERMO IL RESTO.

Ricordiamo che, nel caso di estinzione anticipata del mutuo o del finanziamento collegato al Contratto, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, verrà restituito al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria come meglio specificato nell'Art. 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In alternativa al rimborso, il Contraente potrà richiedere il proseguimento del Contratto fino alla scadenza contrattuale comunicando il nuovo beneficiario.

In ossequio alle linee guida emanate congiuntamente da IVASS e Banca d'Italia, le banche/finanziarie erogatrici del finanziamento dovranno comunicare tempestivamente all'impresa assicuratrice l'estinzione anticipata del finanziamento per poter eseguire la restituzione della quota del premio pagato e non goduto.

AXA Assicurazioni S.p.A.



Milano, febbraio 2016